



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
FRANCESCO ZAMPINO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ZAMPINO

Riunione del 23/09/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 15 gennaio 2026 (reclamo del 02 maggio 2025) il ricorrente lamenta l'erronea attribuzione della classe di merito CU 3^a in occasione del rinnovo della polizza RCA del maggio 2025 con impresa diversa dalla resistente, deducendo l'illegittimità del declassamento.

In data 15 febbraio 2020 il ricorrente era stato coinvolto in un sinistro che, tuttavia, era stato integralmente rimborsato tramite CONSAP, al fine di evitare l'applicazione del *malus*, e vi è il deposito in atti dell'avvenuto pagamento del sinistro.

Il ricorrente, a supporto delle proprie pretese, sostiene che negli attestati di rischio dal 2020 al 2024, anch'essi depositati, era collocato in CU 1^a.

Chiede, pertanto, il ripristino della classe CU 1^a con effetto *ex tunc*.

L'impresa, regolarmente costituita, nelle controdeduzioni conferma che il sinistro del 15 febbraio 2020 era stato effettivamente riscattato dal ricorrente tramite CONSAP e riconosce di aver omesso, per mero errore materiale, la comunicazione dell'annullamento del sinistro alla banca dati ANIA, pur avendo gestito correttamente la pratica a livello interno.



Tale omissione, secondo l'impresa, avrebbe determinato il successivo declassamento applicato dall'attuale compagnia assicuratrice del ricorrente in sede di rinnovo della polizza con decorrenza 6 maggio 2025.

L'impresa resistente riferisce di aver sanato l'errore in cui era incorsa, trasmettendo il flusso di annullamento del sinistro alla banca dati ANIA solamente in data 23 maggio 2024.

L'impresa, quindi, eccepisce il difetto di legittimazione passiva essendo cessato il rapporto assicurativo con il ricorrente, ora assicurato con un'altra impresa, e, pertanto, quest'ultima sarebbe competente alla rettifica della polizza e all'eventuale ricalcolo del premio.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda la richiesta avanzata dal ricorrente di correzione della classe di rischio 3^a erroneamente attribuita al ricorrente ed il ripristino della classe 1^a, poiché il sinistro occorso al ricorrente in data 15 febbraio 2020 era stato da questi interamente pagato alla CONSAP e, per tal motivo, nulla doveva risultare nell'attestato di rischio.

Infatti, nel caso di contratti con la clausola *Bonus/Malus*, l'assicurato R.C.A. ha facoltà di rimborsare, per il tramite di CONSAP (*rectius*, la Stanza di compensazione gestita da CONSAP) i sinistri rientranti nell'ambito della procedura del risarcimento diretto al fine di evitare l'aumento del premio conseguente all'attribuzione di una classe di merito superiore.

Nel caso che ci occupa, vi è prova in atti dell'avvenuto riscatto del sinistro da parte del ricorrente.

Vi è, altresì, prova in atti che il ricorrente aveva sempre beneficiato della prima classe di merito dal 2020 al 2024.

In data 04 maggio 2025 il ricorrente rinnovava la polizza R.C.A. con altra impresa e, in tale occasione, si è visto peggiorare la classe di merito, con applicazione della classe di merito CU 3^a da parte della nuova Impresa.

L'impresa resistente, nelle controdeduzioni, rappresenta che tale problematica era dovuta ad un errore materiale dalla stessa compiuto nell'alimentazione della banca dati ANIA degli attestati di rischio sulla base della quale la nuova impresa ha determinato la classe di merito.

La resistente deduce, altresì, di aver provveduto a correggere tale errore in data 23 maggio 2024.

Il ricorrente non ha contestato tale argomentazione, non avendo depositato la memoria di repliche.

La correzione di tale errore, afferma ancora l'impresa, spetterebbe quindi alla nuova impresa assicurativa del ricorrente con la quale è attualmente in essere il rapporto contrattuale, che, tuttavia, non è parte del procedimento.

Il Collegio rileva che l'impresa, comunque, non ha depositato un estratto aggiornato della banca dati ANIA dal quale si dovrebbe evincere l'effettiva correzione della posizione del ricorrente.



Il Collegio, pertanto, analizzati gli atti ed i documenti del ricorso, ritiene necessaria l'integrazione documentale da parte dell'impresa attraverso l'estratto aggiornato della banca dati ANIA.

L'impresa, a seguito della richiesta del Collegio, provvedeva ad inviare detto documento dal quale risulta effettivamente la trasmissione del relativo flusso di annullamento alla banca dati ANIA nonché la comunicazione dell'annullamento del sinistro del 15 febbraio 2020 all'Impresa terza avvenuta già in data 23 maggio 2024.

Pertanto, oggi, dall'estratto della banca dati ANIA risulta il riscatto del sinistro da parte del ricorrente.

Detta documentazione risulta essere stata trasmessa anche al ricorrente in data 14 luglio 2026.

Risulta evidente, quindi, che, a seguito della verifica degli atti depositati, vi sia un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, *“la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale”* (Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2021, n. 21757).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA